

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3054</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Interventi relativi ai piani di ricostruzione

*Presentato il 18 luglio 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Per il completamento dei lavori in corso, previsti dai piani di ricostruzione, nella tabella C allegata alla legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, è stata accantonata la spesa complessiva di lire 360.000.000.000 di cui lire 100.000.000.000 per l'anno 1985, lire 130.000.000.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Trattasi di finanziamento che viene a sostenere in maniera adeguata il complesso delle necessità maturate, e più volte prospettate in questi ultimi anni, nell'attuazione dei piani di ricostruzione e che le mancate assegnazioni di bilancio non hanno consentito di soddisfare.

Appena richiamato che il piano di ricostruzione è lo strumento con il quale i comuni sinistrati dalla guerra hanno avuto la possibilità di ricostruire, in una visione più aderente alle moderne esigenze, le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli abitanti, per meglio comprendere e valutare l'attuale situazione occorre sinteticamente ripercorrerne l'evoluzione.

Per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati, lo Stato e per esso il Ministero dei lavori pubblici si è sostituito ai comuni stessi a termine della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, articolo 15.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (articolo 92) le funzioni relative all'attuazione dei piani di ricostruzione venivano delegate alle regioni a statuto ordinario.

Con la legge n. 933 del 1977 veniva, però, ritenuta alla competenza statale la definizione dei procedimenti amministrativi che avevano comportato assunzioni di impegni di spesa anteriormente alla data del 1° gennaio 1978, allargata, con l'articolo 40 della legge n. 843 del 1978, anche al completamento dei lotti iniziati.

A tal fine la legge n. 843 del 1978 autorizzava un limite di impegno di complessivi 9 miliardi (3 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981), corrispondenti all'epoca a circa 77 miliardi in capitale.

Per procedere alla utilizzazione dei nuovi fondi assentiti veniva condotta una indagine, dalla quale emergeva che per soddisfare le esigenze ritenute alla competenza statale, la spesa occorrente alla fine del 1979 si aggirava sui 243 miliardi circa.

Veniva così predisposto, nei limiti delle somme autorizzate, il programma che riguardava 72 lotti in corso in 30 comuni, rispetto ai 748 lotti nel tempo disposti in 213 comuni.

I criteri tecnici ed amministrativi seguiti sono stati improntati alla massima cautela e rispetto delle norme e delle competenze, tanto che una volta soddisfatte le priorità di legge, così come risultate in fase ricognitiva, nel programma hanno trovato ingresso soltanto opere tecnicamente giustificabili e complementari, strettamente connesse con quelle dei lavori in corso, indispensabili, in sostanza, a rendere il lotto iniziato organico e pienamente fun-

zionale, con esclusione di lavori aggiuntivi a sé stanti.

Le previsioni di spesa per gli interventi programmati sono state, però, sconvolte da una serie di fatti concomitanti, che così si riassumono:

continua ascesa dei costi e della mano d'opera;

inflazione sempre crescente;

maggiori interessi, atteso che il tasso ufficiale di sconto nel breve arco di 16 mesi dalla fine del 1979 al marzo 1981 è passato dal 12 per cento al 19 per cento, per scendere poi al 17 per cento a partire dal 9 aprile 1983 e al 16 per cento dal 16 febbraio 1984;

lo svincolo del residuo 15 per cento degli acconti revisionali, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 741 del 1981.

Tale situazione ha portato all'inevitabile, sia pur momentaneo, accantonamento di vari interventi programmati e non ancora avviati, per fronteggiare maggiori conseguenti oneri finanziari e principalmente revisionali.

Inoltre, vari interventi sono da tempo sospesi essendo state utilizzate le somme destinate ai lavori per la revisione dei prezzi, ai sensi della legge n. 700 del 1974.

Siffatto stato di cose, che ha determinato la totale sospensione dei lavori in corso, non si sarebbe verificato se si fosse mantenuto un regolare flusso di stanziamenti.

Le necessità valutate all'attualità, tenuto conto del tasso di inflazione dall'epoca della programmazione, possono concretarsi in via di massima nel seguente quadro esigenziale:

a) reintegro somme lavori utilizzate per revisione prezzi . . . . .	Lire	26.000.000.000
b) revisione prezzi maturata per lavori in corso . . . . .	»	25.000.000.000
c) revisione prezzi maturanda in relazione ai tempi tecnici di esecuzione per lavori in corso . . . . .	»	112.000.000.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) perizie programmate e finanziate, sospese perché nel frattempo i fondi si sono dovuti utilizzare per revisione prezzi	Lire	75.000.000.000
e) perizie suppletive rese necessarie durante il corso dei lavori (Macerata) . .	»	72.000.000.000
f) espropriazioni . . . . .	»	10.000.000.000
g) accantonamento prudenziale per imprevisti (eventuali lavori suppletivi e conseguente revisione prezzi, adeguamento tassi di interesse, maggiori espropri, ecc.)	»	40.000.000.000
Totale . . .		Lire 360.000.000.000

Nel contesto delle esigenze finanziarie accertate, in particolare evidenza si pone il caso del piano di ricostruzione di Macerata, per il quale, mentre per la sua completa attuazione occorrerebbero ulteriori notevoli finanziamenti, per i soli lavori in corso necessita di un finanziamento di 166 miliardi, di cui 94 miliardi per revisione prezzi e 72 miliardi per perizie suppletive rese necessarie a seguito di eventi franosi.

Non sembra esservi dubbio però che i fondi accantonati con la legge finanziaria 1985 debbano essere esclusivamente finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sopra riassunte.

Si fa presente, per completezza, che sono pervenute e continuano a pervenire da parte dei comuni richieste di finanziamento per nuovi lotti di lavori, a completamento dei rispettivi piani di ricostruzione; ma recependo e condividendo i pareri espressi in più occasioni, tutti convergenti al riconoscimento di « difetto d'attualità » dei piani di ricostruzione a quaranta anni dalla fine della guerra, si puntualizza la volontà di concludere, con il disposto finanziamento, ogni attività amministrativa nello specifico settore, la cui connotazione operativa connessa al danno bellico si è venuta peraltro caricando di finalità e contenuti diversi, anche se assimilabili, conseguenti ad altri eventi calamitosi, come per le leggi 17 maggio 1973, n. 205;

10 maggio 1976, n. 261; 18 aprile 1984, n. 80; e 24 giugno 1984, n. 363.

Siffatta considerazione deriva anche dal fatto che la legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha introdotto la programmazione pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attivato un canale di finanziamento per le opere di urbanizzazione che utilizza i proventi delle concessioni edilizie.

A conclusione delle considerazioni svolte, sembra appena il caso di accennare alla emergente necessità di assicurare la più celere attività e amministrativa e realizzativa delle opere, per non vanificare in nessun modo la capacità di spesa consentita dal finanziamento ora accantonato.

Con l'articolo unico che si propone viene innanzitutto previsto che l'intervento statale, in favore dei comuni sinistrati dalla guerra e agevolativo ai fini di una ordinata ricostruzione dei centri abitati colpiti, venga a cessare venendo a cessare l'attualità dell'intervento medesimo.

Conseguentemente si prevede di definire i rapporti in atto tra Stato e soggetti realizzatori dei piani di ricostruzione lasciandosi per l'avvenire ai comuni l'attuazione dei piani medesimi ormai rivolti allo sviluppo urbanistico dell'aggregato urbano.

Si procede quindi a definire un ordine di priorità per la programmazione dei fondi che si vanno a stanziare.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

1. L'intervento sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici nell'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. Il Ministero dei lavori pubblici cura gli adempimenti necessari per la definizione, entro il 31 dicembre 1991, dei rapporti giuridici già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 40 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, provvedendo a programmare gli interventi nel seguente ordine di priorità:

a) corresponsione dei maggiori oneri connessi alle procedure espropriative;

b) reintegro delle somme che, destinate a lavori, sono state utilizzate per la revisione dei prezzi;

c) corresponsione dei maggiori importi per la revisione dei prezzi maturata e maturanda;

d) realizzazione delle opere programmate e finanziate e successivamente sospese per il soddisfacimento di oneri revisionali sopravvenuti;

e) finanziamento delle perizie suppletive che si sono rese necessarie durante la realizzazione delle opere in corso.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985 e di lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Al relativo onere si provvede

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.